

Ecc.mo Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo

L'Aquila

\*\*\*\*

### CONTRODEDUZIONI

per il COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (Aq), in persona del Sindaco *pro-tempore*, MAURO DI CICCIO ( C.F. DCCMRA55L26H402Q), nato a Rocca Di Mezzo (Aq) il 26.7.1955 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in L'Aquila, in C.so Vittorio Emanuele n°139 presso l'Avv. Carlo Benedetti (C.F. BNDCL62L10H402H) - con n° fax 0862.414234 e PEC [carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it) - che lo rappresenta e difende in virtù di deliberazione della G. M. del Comune di Rocca Di Mezzo n° 54 del 17.7.2017 e di procura in calce al presente atto

contro

EMILIO NUSCA (C.F. NSCMLE52L04A345L), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluigi Pellegrino, Arturo Cancrini e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, in via Ulisse Nurzia n°26, presso lo studio dell'ultimo

\* \* \* \* \*

Per l'annullamento del verbale delle operazioni della adunanza dei Presidenti delle Sezioni riguardanti l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune Di Rocca Di Mezzo (Aq), dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni 1, 2, 3 e 4 (cioè di tutte le sezioni elettorali del Comune medesimo), di ogni altro atto del procedimento elettorale inerente le elezioni amministrative del 11.6.2017 e, quindi, l'annullamento dei risultati elettorali e della proclamazione di tutti gli eletti (Sindaco e Consiglieri) con ogni consequenziale correzione e statuizione in ordine al rinnovo delle

operazioni elettorali con specifico riferimento al voto presso la casa di riposo ed al voto domiciliare, per l'annullamento di ogni eventuale autorizzazione e/o atto amministrativo che ha consentito l'illegittimo esercizio di tale modalità di voto.

Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Rocca Di Mezzo (Aq) il ricorrente, EMILIO NUSCA, candidato Sindaco della Lista denominata "Nuove Prospettive" otteneva n° 516 voti validi mentre il Candidato Sindaco MAURO DI CICCIO della lista denominata "Progetto Comune" si vedeva attribuire n° 526 voti validi che ne determinavano la vittoria (dunque con 10 voti di scarto). Il ricorrente riteneva l'esito del risultato ingiusto, illegittimo e meritevole di annullamento in quanto "caratterizzato da gravissime irregolarità con connotazioni anche illecite, confermate dall'accesso agli atti della procedura pur nei limiti in cui è stato concesso".

Il ricorso, così come proposto è irricevibile, improcedibile, inammissibile ed infondato e non merita accoglimento per i seguenti

#### MOTIVI

\*\*\*\*

1. Il ricorso "*de quo*" è generico giacché evidenzia fatti e circostanze genericamente riferiti, come si legge in epigrafe, a tutte e quattro le sezioni elettorali del Comune di Rocca Di Mezzo anche se gli errori materiali presi in esame nel detto atto, attengono principalmente alle operazioni di verbalizzazione riassuntive (e non di voto), avvenute, a notte fonda, alla chiusura del seggio dopo il regolare svolgimento delle operazioni alla chiassosa presenza di cittadini e candidati all'interno del Seggio n°1.

E', infatti, pacificamente ritenuto inammissibile il ricorso con cui nel contestare le operazioni elettorali (ed, in particolare, la non completezza delle operazioni di verbalizzazione e di riepilogo) si prospettino vizi generici ed omissioni, peraltro, irrilevanti ai fini del risultato elettorale che, comunque, non viene

contestato, proprio allo scopo di evitare che la generica indicazione dei vizi si trasformi in un espediente per provocare il generale riesame dei risultati elettorali.

Il principio di esatta specificazione dei motivi richiede nel processo elettorale, ai fini della ammissibilità del ricorso, che i vizi medesimi vengano indicati in relazione a circostanze concrete potenzialmente in grado di sovvertire l'esito del voto.

E' preclusa, nel vigente ordinamento, la possibilità di promuovere il c.d. "ricorso esplorativo" che è, appunto, il ricorso tendente ad ottenere mediante la presentazione di censure generiche, la verifica o, addirittura nei casi più gravi per la decisiva concomitanza di fattori ambientali, il rinnovo delle operazioni elettorali.

Allo stesso modo, non risulta correttamente impugnato l'atto di proclamazione degli eletti in quanto il medesimo verbale risulta indicato solo genericamente risultando, infatti, privo della data dell'Adunanza.

**2.** E' fuori dubbio, che il ricorrente "provi" a prospettare alla attenzione del Giudicante, una violazione della genuinità del voto concretizzatasi a seguito al verificarsi di irregolarità gravissime, a sua detta, rilevate dall'esame dei verbali di tutte le sezioni elettorali insediatesi nel Comune di Rocca Di Mezzo.

Ciò sarebbe avvenuto "con connotazioni anche illecite" che sarebbero state realizzate, evidentemente, non senza il necessario concorso del Presidente di seggio attraverso il meccanismo della c.d. "scheda ballerina" cioè attraverso il trafugamento di una scheda elettorale autenticata che, consegnata al momento dell'ingresso al seggio completa della espressione di voto, in cambio di quella ancora vergine, avrebbe consentito il controllo dei voti di un numero indeterminato di elettori.

Tale prospettazione si ispira al noto caso relativo alle elezioni nel Comune casertano di Calvi Risorta preso in esame dalla nota Sentenza del Consiglio di Stato del 16.3.2016.

La Sentenza in questione prende in esame complessivamente un contesto ambientale degradato e malavitoso in *“un quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale.....a tacere delle ulteriori irregolarità emerse in sede di verifica e non denunciate”* in cui, addirittura, risultano schede autenticate con contrassegni di altri Comuni, oltre alla presenza di errori sostanziali non corretti ma erroneamente riportati anche nel verbale della Adunanza della Conferenza dei Presidenti ai fini della successiva proclamazione degli eletti.

Il richiamo sostanziale alla descritta situazione è grave ed, in maniera disinvolta e gratuita, offende in un solo colpo, il costituito Seggio elettorale ed il suo Presidente, i candidati alle elezioni (tutti) e la credibilità complessiva di un Paese storicamente immune da accadimenti malavitosi e di piccola criminalità di ogni tipo e, meno che mai, da infiltrazioni di tipo mafioso o camorristico.

A fronte di affermazioni, così gravi ed ingiustificate, si omette, però, curiosamente, di interessare ,nel caso di specie, della vicenda, la competente Procura della Repubblica ed il Prefetto, al quale sono riservati poteri di intervento immediato.

Allo stesso modo, va riferito al Giudicante che non risultano VERBALIZZATE NEL CORSO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI OSSERVAZIONI DI RAPPRESENTANTI DI LISTA O DI SCRUTATORI AL RIGUARDO né, paradossalmente, risultano anche solo contestate schede contenenti ambigue manifestazioni di voto( CFR All.n°2,3,4,5,6,7 e 8).

Ciò a riprova della perfetta regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto ed, al contrario, ad urne chiuse, del clima e del brusio da “strapaesana” che, verosimilmente, ha causato nel momento della inevitabile “riquadratura dei

dati", inesattezze ed errori materiali nel verbale conclusivo che debbono essere considerate MERE IRREGOLARITA', PERALTRO, CORRETTE e non VIZI SOSTANZIALI INVALIDANTI dal momento che non hanno provocato alcuna VIOLAZIONE DELLA GENUINITA' DEL VOTO, NE' ATTIVATO ALCUN MECCANISMO DI ALTERAZIONE FRAUDOLENTA DELLA ESPRESSIONE DEL VOTO.

Gli errori materiali evidenziati da controparte sottendono, come si è detto, la improbabile sottrazione di schede avvenuta ai fini dell'inquinamento del voto secondo le modalità sopra riportate.

Nel merito delle contestazioni non risulta conforme a verità che le schede consegnate fossero n° 1290: a pagina n° 8, paragrafo 3, del verbale delle operazioni del seggio n°1 si legge, infatti, in maniera inconfutabile che le schede consegnate fossero in realtà n° 1286.

La faticosissima operazione preliminare di ricognizione e conteggio delle schede consegnate è, appunto, preordinata a verificare il numero esatto delle schede effettivamente consegnate al seggio.

Tale numero può, evidentemente, non coincidere con quello indicato dalla Prefettura.

Altre censure che, a ben vedere, derivano dalla confusione generata dal rifiuto cosciente di ripercorrere l'*iter* logico e conoscitivo seguito dal Presidente, RIGUARDANO UNICAMENTE LA NON COMPLETA CORREZIONE DEI DATI RACCOLTI IN TUTTI I PROSPETTI RIEPILOGATIVI, al momento della riquadratura finale(All.n°3).

I DATI CHE VANNO, INVECE, CONSIDERATI COME UNICI DATI DI RIFERIMENTO SONO QUELLI CORRETTI GIACCHE' SONO QUELLI CHE VENGONO RIPORTATI FEDELMENTE E CONSIDERATI AI FINI DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, NEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA ADUNANZA DEI PRESIDENTI avvenuta in data 12.6.2017(All.n°2).

E', pertanto, evidente che i voti validi espressi coincidono esattamente con quelli indicati a pagina 44 del verbale delle operazioni elettorali del seggio n°1 e, cioè, corrispondono a n° 337 voti espressi in favore della lista denominata "Nuove Prospettive" e a n° 430 voti espressi in favore della lista "Progetto Comune" per un totale di 767 voti, come da prospetto riepilogativo a pagina 27 del menzionato verbale(All.n°3).

Ai medesimi vanno aggiunti n° 3 schede bianche (pag. n° 33) e n° 16 schede nulle (pag. n° 34) per un totale di votanti, dunque, pari a n°786 (pag. n° 27).

Tali dati sono fedelmente riportati nel verbale della Adunanza dei Presidenti di seggio ed utilizzati ai fini della proclamazione del Sindaco e dei nuovi consiglieri comunali.

A pagina 29 viene, inoltre, indicato il numero delle schede autenticate e non votate che risulta essere correttamente pari a 433 anch'esso dopo l'opportuna correzione.

Gli stessi risultano corretti "a penna" dopo l'ultimo controllo.

La stessa cosa non si può dire del totale dei votanti riportato a pagina n° 43 del verbale della sezione che viene erroneamente trascritto (ed, infatti, non risulta corretto).

Esso riporta per mero errore materiale consistente nella mancata correzione il numero effettivamente errato di 779.

Tale numero non viene, però, affatto considerato, come è agevole riscontrare, nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti ai fini della proclamazione(All.n°2).

Il medesimo errore è riportato a pagina n° 46 dove i voti attribuiti risultano erroneamente essere rispettivamente n° 338 (in luogo dei 337 conteggiati realmente) attribuiti alla lista "Nuove Prospettive" e n° 432 alla lista "Progetto Comune" (in luogo dei 430 realmente conteggiati).

Questi dati, oltre che ininfluenti, non risultano essere stati minimamente presi in considerazione, come risulta per "tabulas" ai fini della determinazione del risultato finale della consultazione elettorale.

In buona sostanza, le irregolarità riscontrate consistono in meri errori materiali che non hanno viziato, in quanto non considerati utilmente dalla Adunanza dei Presidenti, il procedimento elettorale né compromesso la genuinità del voto.

Ne' tali mere irregolarità possono assumere giuridica rilevanza solo perché messi, in ipotizzata relazione, con la condotta fraudolenta denominata "scheda ballerina" che appare solo diffusamente postulata dal ricorrente.

In ogni caso, le non coincidenze non assumono mai proporzioni tali da consentire la modifica del risultato elettorale (cfr. "ex multis" Sentenza del Consiglio di Stato n. 2950/2016).

Completamente prive di fondamento e pregio risultano essere le altre censure che, infatti, non risultano in alcun modo contestate dai rappresentanti di lista presenti alle operazioni.

**3.** Circa la censura riferita sub II del ricorso e riguardante la falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n°570/1960, si osserva che sono state rispettate le formalità previste dalla normativa giacché risultano osservate tutte le procedure imposte dalla legge e le garanzie a tutela della segretezza del voto. Al riguardo, non risultano verbalizzate osservazioni da parte dei rappresentanti di lista al contrario di quanto affermato ambiguamente nel ricorso.

La legittimità della creazione dell'Ufficio storicamente distaccato dalla sezione n°1, è confermata dall'inequivoco carteggio intercorso, fin dal 2014, tra la Struttura (che è dotata anche di presidio medico-infermieristico), la Prefettura dell'Aquila e l'Ufficio elettorale del Comune versato in atti.

La Prefettura dell'Aquila con nota 30.4.2014 ha autorizzato la "raccolta del voto" all'interno delle case di riposo e dei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata come un'infermeria"(cfr. All.n°10).

Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso introduttivo risultano rispettate le formalità previste dall'art. 42 DPR 570/60.

Si allegano, al riguardo, n° 10 dichiarazioni di elettori attestanti la volontà di esprimere il voto nella casa di riposo e cura del 18.5.2017 e, dunque, molto prima del terzo giorno antecedente la data della votazione.

Allo stesso modo, l'unico voto espresso nel domicilio dell'elettore risulta ampiamente giustificato da idonea e probante certificazione medica anche essa versata in atti ed allegata al n°9 (Domanda di voto a domicilio del 22.5.2017 e certificato medico per l'esercizio del diritto al voto a domicilio della ASL n°1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila del 22.5.2017).

Non corrisponde, perciò, al vero quanto affermato in ricorso circa la mancanza di idonea certificazione medico legale idonea a giustificare il voto a domicilio.

In ordine a quanto riferito sub III ci si rimette semplicemente ad una più attenta lettura del verbale della sezione n° 3(All.n°7).

Risultano, infatti, quivi essere state consegnate n° 220 schede.

Il numero delle schede autenticate risulta essere di 198 schede (e non 200 come si afferma in ricorso) a cui vanno aggiunte n° 2 schede per gli appartenenti alla forza pubblica assegnati al seggio e non anche altre 2 schede per ricoverati in luogo di cura (come si legge in ricorso) per cui il numero complessivo delle schede autenticate risulta pari a 200 e non a 202 (come invece si legge in ricorso).

**4.** Per completezza nella attività di difesa si rileva che, in ogni caso, la mancata allegazione della c.d. "Prova di resistenza" si traduce nella inutilità pratica della effettuazione del c.d. "riconteggio" dei voti, peraltro, non richiesto in ricorso.

Tale circostanza non consentirebbe, a maggior ragione, l'annullamento della consultazione elettorale, in quanto il risultato finale della medesima non

verrebbe intaccato in alcun modo, anche nell'ipotesi remota di considerazione delle censure evidenziate dal ricorrente.

Le contestazioni in questione, infatti, non riguardano, in alcun modo, la violazione di regole poste a presidio della legittimità, della trasparenza e della regolarità della votazione e dello scrutinio (cfr. Consiglio di Stato n. 364/2014).

SI CONCLUDE,

pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso così come proposto per i motivi indicati in narrativa. Spese vinte.

*Salvis juribus*

L'Aquila, 24.7.2017

Avv. Carlo Benedetti

## PROCURA ALLE LITI

Avv. Carlo Benedetti, La nomino mio Avvocato e procuratore conferendoLe ogni più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella spiegata qualità di Sindaco di Rocca Di Mezzo (Aq) per effetto della delibera di nomina n° 54 del 17.7.2017 con riferimento all'atto che precede, procedimento elettorale TAR per l'Abruzzo, per l'annullamento del risultato elettorale e della proclamazione del 12.6.2017 con riferimento alle elezioni amministrative.

La autorizzo a compiere ogni attività processuale connessa e trattare i miei dati personali.

Eleggo domicilio presso il suo Studio in L'Aquila, C.so Vittorio Emanuele n°139.

L'Aquila, 24.7.2017

Mauro Di Ciccio

È autentica

Avv. Carlo Benedetti

Il sottoscritto Avv. Carlo Benedetti, nella spiegata qualità di difensore procuratore di Mauro Di Ciccio, attesta che la copia informatica di cui sopra (procura alle liti in calce alle controdeduzioni) è conforme all'originale.

Avv. Carlo Benedetti